

Protocollo n _____

SCRITTURA PRIVATA**CONCESSIONE IN USO AL CLUB ALPINO ITALIANO DELL' IMMOBILE****COMUNALE DENOMINATO EDIFICIO EX-PATTINODROMO SITO IN****VIALE F.LLI CAIROLI A TREVISO.**

L'anno (.....) il giorno (.....) del mese di, nella sede municipale di Treviso, con la presente scrittura privata redatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:

1), nato a(.....) il, domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del

Comune di Treviso con sede in Treviso via Municipio n. 16 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dell'articolo 25 del regolamento del Nuovo Sistema di Direzione dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 5417/1 dell'11 gennaio 2017, esecutivo ai sensi di legge e della disposizione sindacale prot. n. 99968 in data 31.08.2016 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 98 dell'11.4.2017 e della determinazione del Dirigente del Settore ICT, Smart City, Patrimonio n. del....., in atti di questo Comune;

2), nato a il, codice fiscale, il quale interviene ed agisce nel presente atto quale di, con sede in, Via n., come risulta da del di data che si unisce al presente contratto quale

allegato 1), e dichiara che il codice fiscale e la Partita IVA della società è il seguente:

premessato che

- Il Comune di Treviso è proprietario di un fabbricato denominato “Ex-pattinodromo”, appartenente al patrimonio demaniale comunale, sito in Viale F.lli Cairoli civ.2, e così censito al catasto fabbricati del Comune di Treviso: Sez. E, Fg.2, mapp.1009, sub.6, consistenza mq.167, cat. C/1, cl. 15, superficie catastale 214mq e rendita €6.071,88;
- è stata accertata la sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile di cui all’oggetto con provvedimento del 7.4.2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - commissione regionale per il patrimonio culturale del Veneto;
- con contratto “Atto modificativo della concessione contratto rep. n. 12966 del 15.01.2008, anche con natura transattiva” stipulato in data 29.12.2017, al n. 13377 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso”, è prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio sotterraneo nell’area ex pattinodromo che comporterà, a decorrere da giugno 2019 e per circa 18 mesi, l’impossibilità di poter utilizzare l’immobile comunale ivi insistente che di recente è stato oggetto di lavori di ristrutturazione;
- è stato pertanto posticipato il progetto di conferimento in concessione amministrativa per il tramite di apposito bando ad evidenza pubblica dell’immobile di cui trattasi;
- si è comunque ravvisata la necessità di utilizzare temporaneamente detto immobile al fine di valorizzarlo ed evitare il suo deperimento.

- il CAI – Club Alpino Italiano, sede di Treviso, nella persona del suo presidente pro-tempore, ha più volte manifestato la richiesta di poter disporre di una sede quale luogo di incontri /riunioni associative.

- l'attività del CAI, che conta circa 1400 soci, è da ritenersi particolarmente meritoria non solo in ragione dell'attività svolta a favore dei propri soci ma anche per lo specifico impegno sociale. Si segnala al riguardo il Progetto "Montagna di tutti" Ulss 9 – CAI di Treviso, nato diversi anni fa, come risposta ad esigenze e bisogni degli utenti dei Centri Diurni dell'ULSS 9, che accolgono persone con disabilità di vario livello.

- la Giunta Comunale con comunicazione del 17 gennaio 2018, si è espressa favorevolmente alla concessione "in uso temporaneo" dell'immobile comunale denominato "Ex-Pattinodromo", sito a Treviso in Viale F.lli Cairoli n. 2, al CAI – Club Alpino Italiano - sezione di Treviso;

- con la determinazione nr. del il Dirigente del Settore ICT, Smart City e Patrimonio ha approvato il presente schema contrattuale ;

tutto ciò premesso come parte essenziale ed integrante della presente scrittura privata, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Treviso (di seguito denominato anche Concedente), come sopra rappresentato, conferisce in concessione amministrativa, al CAI – Club Alpino Italiano - sezione di Treviso (di seguito denominato anche Concessionario) che, come sopra rappresentato, accetta, l'immobile comunale denominato "Ex-Pattinodromo", sito a Treviso in Viale F.lli Cairoli n. 2, censito catastalmente come segue:

Catasto Fabbricati, Comune di Treviso Sezione E - Foglio 2, particella 1009

sub 6 di mq 167, cat.. C/1. - il tutto evidenziato nella planimetria che si unisce al presente contratto quale allegato 2 .

Art. 2 - DESTINAZIONE

Per tutta la durata della concessione il Concessionario è tenuto a servirsi dell'immobile in oggetto esclusivamente a sede per incontri, anche pubblici /riunioni associative, sede associativa.

Il Concessionario non potrà, a pena di decadenza dalla concessione, modificare unilateralmente l'uso per il quale l'immobile è concesso e lo stesso dovrà essere sempre tenuto nel massimo decoro.

Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DELL'IMMOBILE

La durata della concessione é fissata dalla data di stipula della presente concessione e fino al 15 giugno 2019 e comunque sino a data anche antecedente qualora sia previsto l'allestimento del cantiere per l'esecuzione dei lavori previsti (realizzazione parcheggio sotterraneo di cui al contratto "*Atto modificativo della concessione contratto rep. n. 12966 del 15.01.2008, anche con natura transattiva*" stipulato in data 29.12.2017, al n. 13377 di repertorio del Segretario Generale del Comune di Treviso). E' espressamente escluso il tacito rinnovo della concessione alla sua scadenza.

In caso di proroga dell'inizio dei lavori, l'Amministrazione comunale potrà discrezionalmente stabilire di prorogare il periodo di vigenza della presente concessione.

Il Concessionario dichiara di conoscere perfettamente l'immobile, di accettarlo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, e di prenderlo in consegna con la sottoscrizione del presente contratto di concessione e del relativo verbale sottoscritto in contraddittorio tra le parti.

Art. 4 - CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE

Il canone mensile per la concessione in uso dell'immobile, che decorre dalla data di stipula del presente atto, ammonta a complessivi euro 163,00/mese (centosessantatre/00) + IVA.

Il pagamento avverrà in via anticipata in rate trimestrali, da effettuarsi entro il giorno 10 (dieci) di ogni trimestre con versamento nel conto di Tesoreria comunale intestato al Comune di Treviso – IBAN IT 78 D062 2512 1861 0000 0046 657.

Il concessionario, a seguito di richiesta del Comune, sarà obbligato a corrispondere al concedente il 50% delle spese relative alle utenze (energia elettrica, acqua e asporto rifiuti) sulla base delle fatture o bollette pagate dal Comune di Treviso . Il Comune emetterà fattura.

Il concessionario non potrà, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone e delle spese e non potrà far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente.

Il parziale o mancato pagamento del canone e delle spese alle scadenze convenute costituisce sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la messa in mora del concessionario; da tali date saranno, pertanto, dovuti sugli importi non corrisposti gli interessi legali, senza che questo comporti per il concedente la rinuncia all'esercizio di ogni altra azione per la verificata o persistente inadempienza.

L'inadempienza protrattasi per 2 (due) mesi dà facoltà al Comune concedente di avvalersi della cauzione definitiva per la riscossione di quanto dovuto e/o di dichiarare la decadenza dalla concessione a danno

e spese del concessionario, con la conseguente risoluzione del contratto.

Art. 5- OBBLIGHI, ONERI E SPESE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario rimane esclusivo responsabile dell'uso e dello stato dell'immobile oggetto della concessione, eccetto quando l'immobile stesso è dato in uso dal Comune a terzi per iniziative temporanee.

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione, è obbligato a:

- custodire, utilizzare e conservare l'immobile e la relativa area pertinenziale con la diligenza e cura del buon padre di famiglia;

- sostenere per tutta la durata della concessione il 50% delle spese per la conduzione ordinaria dell'immobile e della relativa area pertinenziale ossia: energia elettrica, acqua e asporto rifiuti.

- mantenere il decoro dell'immobile e della relativa area pertinenziale oggetto della presente concessione;

- sostenere tutte le eventuali imposte, tasse, tariffe connesse alla concessione e gravanti sul Concessionario;

- eseguire la minuta manutenzione e la pulizia dell'immobile e dell'area pertinenziale allo stesso;

- occuparsi, a propria cura e spese, del servizio di apertura, chiusura e custodia del fabbricato esonerando il Comune di Treviso da responsabilità in ordine ai danni che possono derivare al Comune o a terzi per effetto dell'uso dell'immobile in oggetto, ad eccezione di quando l'immobile stesso è dato in uso dal Comune a terzi per iniziative temporanee;

- mantenere in buone condizioni di ordine e pulizia l'area antistante l'ingresso del fabbricato e rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza;

- mantenere a disposizione del Comune l'immobile per iniziative di natura esclusivamente temporanea (incontri, concerti, attività partecipative in genere), concordando preventivamente tali eventi .

- realizzare a favore della cittadinanza almeno un'iniziativa gratuita sulle tematiche ambientali o comunque di rispetto e conoscenza della montagna (a titolo esemplificativo mostre fotografiche , conferenze, interventi a favore delle scuole);

- l'immobile sarà utilizzato come da orari di segreteria mercoledì - venerdì dalle ore 20.00 alle ore 23.30 - lunedì dalle 17.00 alle 20.00 e in qualsiasi altro giorno e orario a seconda delle esigenze del club per le proprie attività in qualità di sede associativa.

Art. 6 - CONFORMITA' IMPIANTI E CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.

Il concedente dichiara che l'immobile è in regola con la normativa edilizia ed urbanistica, dichiarato agibile con certificato rilasciato in data 8.2.2017 del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Sport – Ing. Roberta Spigariol e che gli impianti sono a norma.

Il concedente consegna al concessionario, contestualmente alla firma del presente contratto, copia l'attestato di prestazione energetica dal quale si evince che l'immobile concesso è in classe energetica "B".

Art. 7 - RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONI

Il Concessionario è responsabile dell'uso dei beni ricevuti in concessione, con conseguente esonero di qualsiasi responsabilità presente e futura in capo al Comune.

In particolare, il Concessionario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi pretesa d'ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla concessione, alla custodia ed uso dei beni .

Il Concessionario libera, pertanto, il Comune da ogni e qualsiasi onere e rischio assumendosi ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare, dall'uso e gestione dei beni e dalla concessione in genere, per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi e rinuncia espressamente alla garanzia dell'articolo 1585 del codice civile. La sorveglianza ed i controlli da parte del Comune, non diminuiscono o sostituiscono la responsabilità del Concessionario e/o di terzi in relazione agli obblighi nascenti dalla presente concessione.

Il Concessionario si impegna a mantenere, per tutta la durata della concessione , polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale non inferiore ad Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e polizza per incendio rischio locativo con valore dell'immobile non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) e comprensiva della clausola ricorso terzi con massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00)

Art. 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

Il Concessionario, a garanzia del contratto, ha costituito un deposito cauzionale complessivo di Euro 400,00, improduttivo di interessi legali, a garanzia dell'esatta osservanza di tutti gli impegni contrattuali, giusto versamento di Euro 400,00 effettuato che sarà svincolato alla riconsegna della porzione immobiliare e della relativa area pertinenziale, come previsto al successivo art. 13.

La cauzione resterà vincolata a favore del Concedente fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto a carico del Concessionario.

L'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale del Concedente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria per la ripetizione della somma .

Art. 9 - VIGILANZA E CONTROLLI

Il Concedente ed altri Enti, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, hanno la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, verifiche e controlli sul rispetto delle previsioni contrattuali ed in generale sull'attività svolta dal Concessionario in riferimento all'uso della porzione immobiliare e della relativa area pertinenziale date in concessione.

Art. 10 – REVOCA

Il Concedente, per esigenze di superiore interesse pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di attribuzione di vantaggi economici, o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò di recedere dal presente contratto, con preavviso da comunicare al Concessionario, con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata, almeno 3 (tre) mesi prima della data fissata per la revoca.

L'immobile dovrà essere riconsegnato al Concedente, con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 13. Il Concessionario non potrà subordinare il rilascio dell' immobile all'avvenuto pagamento, da parte del

Concedente, di quanto ad esso spettante in conseguenza della revoca.

Art. 11- DECADENZA

Il Concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

a) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale del Concessionario;

b) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa o motivo;

c) mancato pagamento del canone e delle spese;

d) destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione;

e) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria;

f) per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre l'attività ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'impiego pubblico;

g) altri gravi inadempimenti e gravi inosservanze degli obblighi previsti nel contratto ;

h) mancato rispetto del divieto di cessione del contratto e di subconcessione.

Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Concedente intimerà al Concessionario, mediante raccomandata a.r. o pec, formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 (quindici) giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al Concessionario per rimuovere la stessa.

Nel caso in cui il Concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Concedente emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell'immobile oggetto di concessione.

In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo e quale penale, la cauzione prestata dal Concessionario e rimarrà, comunque, impregiudicato per il Concedente ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile sia penale.

ART. 12. RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario può richiedere, con un preavviso di tre mesi, il recesso dal contratto, indicando i gravi motivi che rendono oltremodo gravosa la prosecuzione del rapporto.

In tale ipotesi l'immobile dovrà essere riconsegnato al Concedente con le modalità e condizioni di cui al successivo art. 13.

Il recesso avrà comunque efficacia decorsi 3 (tre) mesi dalla comunicazione effettuata da parte del Concessionario.

Art. 13 - RICONSEGNA DELL'IMMOBILE

Il Concessionario si impegna a riconsegnare l'immobile in buono stato, sia di manutenzione sia di pulizia, salvo il normale deperimento d'uso, libero da cose e persone, alla scadenza del presente contratto o, in caso di risoluzione anticipata del contratto, alla scadenza prevista per effetto della decadenza, della revoca o del recesso.

Prima della riconsegna il Concessionario dovrà asportare tutte le attrezzature, gli arredi amovibili e gli oggetti strettamente connessi all'attività esercitata. Il Concessionario non potrà, in ogni caso, manomettere gli

impianti relativi alle utenze e qualsiasi altro elemento di carattere architettonico.

All'atto della riconsegna sarà redatto e firmato apposito verbale in contraddittorio tra le parti. Il Concedente, in caso di mancato rilascio della porzione immobiliare e della relativa area pertinenziale nei termini suindicati o alla scadenza anticipata, potrà avvalersi di tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento per rientrare in possesso dell'immobile.

La cauzione sarà svincolata solo successivamente alla riconsegna dell'immobile ed entro trenta giorni dall'accertamento di assenza di danni attestata dall'apposito verbale firmato in contraddittorio dalle parti.

Art. 14 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI

E' fatto espresso divieto al concessionario di cedere il presente contratto , locare e/o subconcedere anche in parte l'immobile oggetto del presente contratto.

Art. 15 - ELEZIONE DI DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario elegge, per ogni effetto del presente contratto, domicilio in Via, ed è rappresentato dal

Qualsiasi variazione di domicilio o rappresentanza sarà opponibile al Concedente solo per il tempo successivo alla sua comunicazione scritta.

Art. 16 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9/04/2008, n. 81, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del

Concedente e quello del Concessionario e, pertanto, l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, il Concessionario deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal citato Decreto legislativo.

Art. 17 – CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa al rapporto di concessione di bene pubblico, insorta tra le parti - ove la giurisdizione non spetti al Giudice amministrativo - è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente concessione-contratto ivi comprese quelle di registrazione sono ad esclusivo carico del Concessionario.

Art. 19 - PATTO D'INTEGRITA'

Le parti dichiarano di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici che si unisce sub al presente contratto quale parte integrante, che si impegnano a rispettare.

Art. 20 - NORME FINALI E DI RINVIO

Qualunque modifica alla presente concessione-contratto non potrà essere effettuata e provata che mediante atto scritto.

Per tutto quanto non previsto nella presente concessione-contratto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.

E', in ogni caso, esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l'applicazione della Legge n. 392/78 e s.m.i..

Art. 21 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti in materia.

Il Comune di Treviso

Il Club Alpino Italiano - CAI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Club Alpino Italiano - CAI a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli 4 (Canone di concessione e durata), 5 (Obblighi, oneri e spese del concessionario), 6 (Conformità impianti), 7 (Responsabilità e Assicurazioni), 9 (Vigilanza e controlli), 10 (Revoca), 11 (Decadenza), 12 (Recesso del Concessionario), 13 (Riconsegna dell'immobile), 17 (Controversie), 18 (Spese contrattuali) e 19 (Patto di integrità).

Il CAI - Club Alpino Italiano Sezione di Treviso

Identificativi Catastali:

Sezione: E
 Foglio: 2
 Particella: 1009
 Subalterno: 6

Compilata da:
 Sari Marco


Iscritto all'albo:
 Architetti

Prov. Treviso

N. 2408


cheda n. 1

Scala 1:200



PIANO TERRA h. 385

ORDINE degli ARCHITETTI FABBRICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI della provincia di TREVISO
 MARCO SARI n° 2408
 sezione 5
 settore architettura
 APPOSTITO



PIANO PRIMO





Prefettura di Treviso

PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

Art. 1

FINALITÀ

Il presente patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei, l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto d'Integrità costituirà parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento.

Art. 2

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura:
 - a) dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
 - b) dichiara di non aver influenzato e si impegna a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi (ivi compresi i soggetti collegati o controllati) somme di denaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
 - c) assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura - con riferimento alla specifica procedura di affidamento - di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente. Dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
 - d) si impegna a segnalare al responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella Sezione "Amministrazione Trasparente", qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa.
 - e) si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del presente "Patto d'integrità" e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra



Prefettura di Treviso

- indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
- f) si obbliga a inserire identiche clausole d'integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto.
 - g) assicura di collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto

Art. 3

OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI ECONOMICI

1. L'Amministrazione aggiudicatrice:

- a) si obbliga a rispettare i principi di trasparenza e integrità già disciplinati dal proprio Codice di Comportamento dei dipendenti, nonché le misure di prevenzione inserite nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente.
- b) si obbliga a non influenzare il procedimento amministrativo diretto a definire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente.
- c) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a favorire la scelta di un determinato operatore economico.
- d) si obbliga a non richiedere, a non accettare e a non ricevere, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità finalizzate a influenzare la corretta gestione del contratto,
- e) si impegna a segnalare al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto.
- f) si impegna a segnalare al proprio Responsabile della Prevenzione della Corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento e/o esecuzione del contratto.
- g) assicura di collaborare con le Forze di Polizia denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
- h) si impegna, all'atto della nomina dei componenti della Commissione di gara, a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
- i) si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuna dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse e in particolare di astenersi in tutte le situazioni in cui possano essere coinvolti, oltre che interessi propri e dei suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, interessi di:
 - 1) *Persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale;*



Prefettura di Treviso

- 2) *Soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;*
 - 3) *Soggetti o organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;*
 - 4) *Enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente, o nelle quali ricopra cariche sociali e/o di rappresentanza.*
2. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

Art. 4

VIOLAZIONE DEL PATTO D'INTEGRITÀ

1. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti condizioni:
 - a) *l'esclusione dalla procedura di affidamento*
 - b) *la risoluzione di diritto del contratto*
 - c) *l'escussione dei depositi cauzionali*
 - d) *l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra 6 mesi e 3 anni*
 - e) *la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.*
2. L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
3. Le stazioni appaltanti devono individuare le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
4. In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del presente Patto è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale, l'esclusione dalla gara o la risoluzione *ipso iure* del contratto, salvo che la stazione appaltante, con apposito atto, decida di non avvalersi della predetta risoluzione qualora ritenga che la stessa sia pregiudizievole degli interessi pubblici di cui all'art. 121, comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 6 mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nel caso di recidiva nelle violazioni di cui al citato art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) e per le medesime violazioni si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per 3 anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.
5. L'amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 1, lett. c).



Prefettura di Treviso

6. Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice si obbliga ad attivare i relativi procedimenti disciplinari ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti.

Art. 5

EFFICACIA DEL PATTO D'INTEGRITÀ

Il presente Patto d'integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Luogo e data

L'OPERATORE ECONOMICO

L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

L'operatore economico dichiara di aver letto e di accettare espressamente le disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 del presente Atto.

Luogo e data

L'OPERATORE ECONOMICO